



COMUNICATO UFFICIALE N.139

139/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 19 Ottobre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Carlo GRECO; Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL SIG.Rocco GALASSO/C.S.VULTUR (Collaboratore della gestione sportiva)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 24/07/2017 il sig.Rocco GALASSO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.18.000,00, previsto dall'accordo economico in qualità di "Collaboratore della gestione sportiva" con la stessa stipulato, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17,non avendo ricevuto alcuna rata.

Si rileva preliminarmente, che, al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Raccomandata, inviata alla Società controparte e l'attestazione del versamento della prevista tassa ricorso di €.100,00 giusto quanto previsto dall'art 25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Rocco GALASSO nei confronti della Società C.S.VULTUR 1921.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/LAQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Commissione Accordi Economici

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704

caelnd@pec.it- cae@lnd.it- www.lnd.it

C.F. 08272960587 – CCIA di Roma – R.E.A. 1296929

- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;
- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig. Giorgio LA VISTA la somma di €.15.657,34.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola RUSSO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;
- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;
- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Nicola RUSSO la somma di €9.578,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore;
- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;
- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;
- esaminati i documenti in atti;
- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l'Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig. Nicolas ZANE la somma di €9.625,40.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Umberto IMPROTA/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/08/2017 il sig.Umberto IMPROTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.28.158,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.20.658,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 19 Ottobre 2017, il legale del calciatore tramite PEC, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GIANNUSA/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 1.08.2017,il sig.Vincenzo GIANNUSA si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.15.403,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.10.153,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Vincenzo GIANNUSA della somma di €.10.153,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Michele PRIORELLI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 1.08.2017, il sig. Michele PRIORELLI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €.2000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Michele PRIORELLI, della somma di €.1.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Armando MIGLIACCIO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 31.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Armando MIGLIACCIO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Armando MIGLIACCIO della somma di €.6.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D.WOMEN NAPOLI C/5

Con ricorso datato 5.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 , la Sig.ra Luigina CAPALBO, dichiarava, di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatrice, prevedente la corresponsione della somma lorda di € 5.800,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17, precisando di aver percepito dalla A.S.D WOMAN NAPOLI C5 la parziale somma di € 1.450,00 e per questo motivo richiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma per differenza pari ad € 4.350,00 prevista dall'accordo economico depositato in Lega. La Società, in data 1/08/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo in via preliminare che l'accordo economico è privo di validità ed efficacia in quanto non depositato presso la Divisione Calcio A/5 nei termini previsti. Nel merito contesta la pretesa in quanto la Sig.ra Luigina CAPALBO avrebbe arbitrariamente interrotto le sue prestazioni calcistiche sin dal mese di Novembre 2016, non rispettando l'accordo economico sottoscritto, segnalando la violazione alla F.I.G.C. –Procura Federale. A seguito di tali memorie difensive la Sig.ra Luigina CAPALBO in data 5/08/2017 trasmette tramite pec alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 le proprie controdeduzioni, asserendo che l'accordo economico, è stato depositato nei termini a sua cura, presso la Divisione Calcio A/5, allega ricevuta di ritorno, e contesta nel merito riguardo il mancato rispetto dell'accordo economico in quanto la stessa non ha mai ricevuto alcuna contestazione rispetto alle assenze ingiustificate. Contesta integralmente la presunta esistenza di una denuncia presso la F.I.G.C.-Procura Federale come asserito dalla controparte non e risultando a suo dire, presso la stessa Procura alcuna denuncia in merito. Pertanto insiste nella richiesta economica avanzata. La Commissione Accordi Economici, ha presentato direttamente alla Procura Federale, una richiesta di eventuale presenza di denuncia da parte della Società nei confronti della controparte. In data 23/10/2017 la F.I.G.C. – Procura Federale tramite pec confermava alla Scrivente Commissione, che effettivamente, in data **16/10/2017** è stato instaurato il proc.251 pf 17-18 avente per oggetto *“Comportamento della calciatrice Sig.ra Luigina CAPALDO tesserata per la ASD EOMAN NAPOLI C/5 la quale avrebbe abbandonato, nel novembre 2016, la squadra, senza più fornire alcuna prestazione nonostante ripetute convocazioni.”* Si rileva preliminarmente, che, IL procedimento IN QUESTIONE, è stato instaurato dalla Società, molti giorni dopo la ricezione del ricorso (**11/07/2017**) , e, soprattutto dopo la comunicazione della data in cui veniva discusso il ricorso, trasmesso dalla Scrivente Commissione in data **9/10/2017**, e quindi assolutamente post inizio controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 al pagamento in favore della Sig.ra Luigina CAPALBO della somma di €4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5, i termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL SIG.Davide TETI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 30/06/2017 il sig.Davide TETI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €2.600,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato in qualità di Collaboratore della Gestione Sportiva, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Davide TETI della somma di €2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del Collaboratore alla Gestione Sportiva regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo Francesco PATIERNO/F.C.GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/06/2017 il sig.Cosimo Francesco PATIERNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.GROSSETO SSD A.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.213,70, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Cosimo Francesco PATIERNO nei confronti della Società F.C.GROSSETO SSD A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà essere ripresentato, in quanto, il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Antonino BONVISSUTO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2017 il sig.Antonino BONVISSUTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.28.158,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €11.098,80, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.17.059,20.

Si rileva preliminarmente, che in data 10 Ottobre 2017, il legale del calciatore ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca VIANELLO/U.S.D.COLLIGIANA

Con reclamo datato 14.07.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società U.S.D.COLLIGIANA il sig. Gianluca VIANELLO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società U.S.D.COLLIGIANA, al pagamento in favore del sig. Gianluca VIANELLO della somma di €1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NAPOLI/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 23/08/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL POTENZA CALCIO, il sig.Andrea NAPOLI, chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 4.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società faceva pervenire alla C.A.E., le proprie memorie difensive nel rispetto dei termini previsti dal regolamento vigente, eccependo al reclamante, la violazione dell'art.25 bis n.4 del Reg. L.N.D., per lesione del principio del contraddittorio, e precisamente nella parte in cui non ha provveduto ad allegare copia dell'accordo economico depositato, sulla base del quale egli avanza le sue pretese economiche. Pertanto, la Società, in riferimento a tale omissione, insisteva nel chiedere alla C.A.E. l'inammissibilità del ricorso.

Il calciatore Andrea Napoli controdeduceva con proprie memorie e contestava la prospettazione della Società resistente, rilevando che l'art. 25 bis n.3 del Reg .L.N.D., prescrive la trasmissione dell'accordo economico regolarmente depositato solo alla C.A.E.

Il ricorrente precisava, altresì, che l'accordo economico è certamente nella disponibilità della controparte, e di conseguenza non vi è in capo allo stesso nessun obbligo di ritrasmissione, né alcuna violazione del principio di contraddittorio, trattandosi di un accordo economico già depositato presso i competenti uffici della L.N.D. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della richiesta.

La resistente Società in data 06.10.2017 inviava un'ulteriore memoria, insistendo sulla inammissibilità del reclamo per violazione del principio del contraddittorio, facendo riferimento all'art.25 bis n.4 della L.N.D. A conferma di tale violazione la stessa Società, chiedeva

l'applicazione per analogia, dell'art.2 com.1 lett c) secondo periodo, del nuovo regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, anche al procedimento relativo alle controversie tra calciatori e Società dilettantistiche.

La Commissione ritiene condivisibile le argomentazioni addotte da parte ricorrente, rilevando la giusta applicazione dell'art. 25 bis n.3 L.N.D., che prescrive la trasmissione dell'accordo economico ritualmente depositato alla C.A.E.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Andrea NAPOLI della somma di € 4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MANETTA/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 23/08/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL POTENZA CALCIO, il sig.Marco MANETTA, chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 5.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società faceva pervenire alla C.A.E., le proprie memorie difensive nel rispetto dei termini previsti dal regolamento vigente, eccependo al reclamante, la violazione dell'art.25 bis n.4 del Reg. L.N.D., per lesione del principio del contraddittorio, e precisamente nella parte in cui non ha provveduto ad allegare copia dell'accordo economico depositato, sulla base del quale egli avanza le sue pretese economiche.

Pertanto, la Società, in riferimento a tale omissione, insisteva nel chiedere alla C.A.E. l'inammissibilità del ricorso. Il calciatore Marco Manetta controdeduceva con propria memorie e contestava la prospettazione della Società resistente, rilevando che l'art. 25 bis n.3 del Reg L.N.D., prescrive la trasmissione dell'accordo economico regolarmente depositato solo alla C.A.E. Il ricorrente precisava, altresì, che l'accordo economico è certamente nella disponibilità della controparte, e di conseguenza non vi è in capo allo stesso nessun obbligo di ritrasmissione, né alcuna violazione del principio di contraddittorio, trattandosi di un accordo economico già depositato presso i competenti uffici della L.N.D. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della richiesta avanzata.

La resistente Società in data 06.10.2017 inviava un'ulteriore memoria, insistendo sulla inammissibilità del reclamo per violazione del principio del contraddittorio, facendo riferimento all'art.25 bis n.4 della L.N.D.

A conferma di tale violazione la stessa società, chiedeva l'applicazione per analogia, dell'art.2 com.1 lett c) secondo periodo, del nuovo regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, anche

al procedimento relativo alle controversie tra calciatori e società dilettantistiche. La Commissione ritiene condivisibile le argomentazioni addotte da parte ricorrente, rilevando la giusta applicazione dell'art. 25 bis n.3 L.N.D., che prescrive la trasmissione dell'accordo economico ritualmente depositato alla C.A.E.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Marco MANETTA della somma di € 5.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GUARINO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 01/09/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL POTENZA CALCIO, il sig.Vincenzo GUARINO, chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 8.116,13 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La Società faceva pervenire alla C.A.E., le proprie memorie difensive nel rispetto dei termini previsti dal regolamento vigente, eccependo al reclamante, la violazione dell'art.25 bis n.4 del Reg. L.N.D., per lesione del principio del contraddittorio, e precisamente nella parte in cui non ha provveduto ad allegare copia dell'accordo economico depositato, sulla base del quale egli avanza le sue pretese economiche. Pertanto, la Società, in riferimento a tale omissione, insisteva nel chiedere alla C.A.E. l'inammissibilità del ricorso. Il calciatore Vincenzo Guarino controdeduceva con propria memorie e contestava la prospettazione della Società resistente, rilevando che l'art. 25 bis n.3 del Reg. L.N.D., prescrive la trasmissione dell'accordo economico regolarmente depositato solo alla C.A.E. Il ricorrente precisava, altresì, che l'accordo economico è certamente nella disponibilità della controparte, e di conseguenza non vi è in capo allo stesso nessun obbligo di ritrasmissione, né alcuna violazione del principio di contraddittorio, trattandosi di un accordo economico già depositato presso i competenti uffici della L.N.D. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della richiesta avanzata. La resistente società in data 06.10.2017 inviava un'ulteriore memoria, insistendo sulla inammissibilità del reclamo per violazione del principio del contraddittorio, facendo riferimento all'art.25 bis n.4 della L.N.D. A conferma di tale violazione la stessa società, chiedeva l'applicazione per analogia, dell'art.2 com.1 lett c) secondo periodo, del nuovo regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, anche al procedimento relativo alle controversie tra calciatori e società dilettantistiche. La Commissione ritiene condivisibile le argomentazioni addotte da parte ricorrente, rilevando la giusta applicazione dell'art. 25 bis n.3 L.N.D., che prescrive la trasmissione dell'accordo economico ritualmente depositato alla C.A.E.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Vincenzo GUARINO della somma di € 8.116,13. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 9 Novembre 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)